



ENI S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE E 8 MAGGIO 2012
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 APRILE, 7 E 8 MAGGIO 2012
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ENI S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE E 8 MAGGIO 2012
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 APRILE, 7 E 8 MAGGIO 2012
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA, SECONDA E TERZA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

BILANCIO DI ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2011 DI ENI S.P.A.

DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011.

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI,

DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011” di Eni S.p.A., a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società, contiene il progetto di bilancio di esercizio di Eni S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»). Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Eni S.p.A. che chiude con l'utile di 4.212.687.003,27 euro.

PUNTO 2
ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

in relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare:

- l'attribuzione dell'utile di esercizio di 4.212.687.003,27 euro, che residua in 2.328.880.900,91 euro dopo la distribuzione dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2011 di 0,52 euro per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'8 settembre 2011, come segue:
 - agli azionisti a titolo di dividendo 0,52 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2011 di 0,52 euro; il dividendo per azione dell'esercizio 2011 ammonta perciò a 1,04 euro;
 - alla "Riserva disponibile" l'importo che residua dopo le attribuzioni proposte;
- il pagamento del saldo dividendo 2011 a partire dal 24 maggio 2012, con stacco cedola il 21 maggio 2012.

PUNTO 3
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:
POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell'art. 123-ter del T.U.F. e nell'art. 84-*quater* del Regolamento di attuazione del T.U.F. (adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni), introdotto con delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011.

Secondo il sesto comma dell'art. 123-ter del T.U.F., l'Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante.

Si rinvia alla Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2012 e a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Siete invitati a deliberare in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, che illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1
MODIFICHE STATUTARIE: ARTICOLI 17 E 28 E NUOVO ARTICOLO 34

Signori Azionisti,

la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante *“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”* ha introdotto nel T.U.F. il comma 1-ter dell'art. 147-ter, con riferimento agli amministratori, e il comma 1-bis dell'art. 148, con riferimento ai sindaci.

Tali norme dispongono che le società quotate prevedano nello statuto un criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. In particolare, il genere meno rappresentato deve ottenere, nel primo mandato, almeno un quinto degli amministratori e dei sindaci effettivi eletti e almeno un terzo nei due mandati successivi, a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo al 12 agosto 2012.

In data 8 febbraio 2012, con delibera n. 18098, Consob ha emanato le disposizioni di attuazione della normativa in tema di società quotate, modificando il Regolamento Emittenti con l'introduzione dell'art. 144-undecies.1.

Tale previsione individua i principi cui gli statuti delle società devono attenersi al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza dei generi all'interno degli organi sociali, in sede di rinnovo e di sostituzione in corso di mandato dei singoli componenti, stabilendo che il criterio del riparto tra generi non si applichi alle liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre e che, se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi, non risulti un numero intero di appartenenti al genere meno rappresentato, il numero è arrotondato all'unità superiore. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sull'equilibrio tra i generi, Consob diffida la società inadempiente; in caso di ulteriore inottemperanza, Consob fissa un termine di 3 mesi per adempiere, applicando una sanzione pecuniaria amministrativa. L'eventuale ulteriore inosservanza comporta la decadenza dei componenti.

Lo Statuto di Eni disciplina le modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rispettivamente, agli artt. 17 e 28.

In relazione a ciò, il Consiglio propone all'Assemblea le seguenti modifiche:

- in primo luogo si prevede (artt. 17.3 e 28.2), in linea con le disposizioni Consob, che le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, attribuendo alle liste di maggioranza un onere maggiore, al fine di assicurare il rispetto della normativa, quando il numero minimo prescritto di rappresentanti del genere meno rappresentato è dispari (tre amministratori o un sindaco);

- qualora il meccanismo del voto di lista non assicuri la quota minima di genere prevista per legge, si prevede un meccanismo, imparziale, basato sui quozienti dei voti ottenuti dai candidati, per l'individuazione di quelli del genere più rappresentato da sostituire con appartenenti al genere meno rappresentato, eventualmente indicati nella stessa lista ovvero scelti dall'Assemblea (artt. 17.3, lett. *c-bis*) e 28.2);
- per omogeneità si prevede altresì di applicare un analogo meccanismo anche per assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, modificando il sistema attualmente previsto (art. 17.3, lett. c);
- si prevede, inoltre, di esplicitare che sia assicurato il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi anche nel caso di sostituzione degli Amministratori in corso di mandato (art. 17.5). Con riferimento ai sindaci (art. 28.2), se con il subentro dei supplenti non si rispetta la normativa sull'equilibrio tra i generi, si prevede che debba essere convocata al più presto l'Assemblea per le relative decisioni (art. 28.2);
- si prevede, infine, di introdurre nello statuto l'articolo 34 che, in linea con le disposizioni normative, prevede la temporaneità delle clausole sull'equilibrio tra i generi, la cui applicazione è limitata ai tre successivi rinnovi degli organi.

Il Consiglio ritiene che le modifiche statutarie proposte non facciano sorgere in capo agli Azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, siete invitati

- ad approvare le modifiche degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 dello Statuto di Eni SpA e l'introduzione di un nuovo articolo 34, secondo il testo proposto, appresso trascritto di fianco a quello vigente;

Testo vigente	Testo proposto
<p>ART. 17</p> <p>17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.</p> <p>In aggiunta agli Amministratori come sopra nominati, al Ministro dell'economia e delle finanze è riservata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto, la nomina, da effettuarsi d'intesa con il</p>	<p>ART. 17</p> <p>17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.</p> <p>In aggiunta agli Amministratori come sopra nominati, al Ministro dell'economia e delle finanze è riservata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto, la nomina, da effettuarsi d'intesa con il</p>

<p>Ministro dello sviluppo economico, di un Amministratore senza diritto di voto.</p> <p>17.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>17.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'Amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla</p>	<p>Ministro dello sviluppo economico, di un Amministratore senza diritto di voto.</p> <p>17.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>17.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'Amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla</p>
--	---

<p>presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì</p>	<p>presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì</p>
--	--

<p>i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Il Consiglio valuta periodicamente</p>	<p>i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.</p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p> <p>Il Consiglio valuta periodicamente</p>
--	--

<p>l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre</p>	<p>l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, decimale inferiore all'unità, all'intero unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre</p>
--	---

<p>secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie</p>	<p>secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;</p> <p>c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie</p>
---	--

<p>liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli Amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;</p>	<p>liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli Amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso; tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato</p>
---	---

	<p>della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p>c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, in subordine, il</p>
--	--

<p>d) per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.</p> <p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatta eccezione per l'Amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto.</p>	<p>candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;</p> <p>d) per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.</p> <p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.</p> <p>17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatta eccezione per l'Amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto.</p> <p>In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della</p>
--	---

<p>Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</p> <p>17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.</p>	<p>normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</p> <p>17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.</p>
<p>ART. 28</p> <p>28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.</p> <p>Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.</p> <p>Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.</p> <p>I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un</p>	<p>ART. 28</p> <p>28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.</p> <p>Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.</p> <p>Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.</p> <p>I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un</p>

<p>numero progressivo.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>	<p>numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</p> <p>Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.</p> <p>Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della</p>
--	---

<p>Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.</p> <p>L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).</p>	<p>maggioranza dei componenti del Collegio.</p> <p>Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.</p> <p>L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).</p> <p>Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci</p>
---	--

<p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di</p>	<p>supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p>Per la nomina di Sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.</p> <p>La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di</p>
--	---

<p>un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste.</p> <p>28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del Collegio.</p> <p>Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.</p>	<p>un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.</p> <p>28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del Collegio.</p> <p>Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.</p>
	<p>ART. 34</p> <p>34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre</p>

	rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.
--	--

- a conferire all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente delibera, proceda al deposito dello Statuto nel Registro delle Imprese, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
GIUSEPPE RECCHI